

## Ancora su τῆ προθεσμία

In Μετὰ προθεσμίαν e τῆ προθεσμία (St. Volterra, I, 733 ss) esprimevo l'opinione che quest'ultima locuzione fosse stata per la prima volta riscontrata in P.Mil. cat. 286 b, 9 (*J.J.P.* 1965, p. 121). Purtroppo mi era sfuggito P.Bon. 24 b dove la locuzione si trova in pieno alla l. 8 [τ]ῆ προθεσμία; e il relativo commento della Montevicchi, che, in parziale disaccordo dall'opinione da me espressa in *Aegyptus* VIII, 65 — non esservi termini per le ἀπογραφαί, in genere — riteneva che una προθεσμία fosse fissata per le ἀπογραφαί generali. Dell'omissione mi dolgo, soprattutto per non avere reso giustizia alla Montevicchi, quando espressi nel suddetto *Studio*, a p. 741, sulla προθεσμία il concetto già da lei sostenuto — che il termine andava con ogni verosimiglianza riferito alle ἀπογραφαί generali: nel che, come si vede, ero stato da lei preceduto fin dal 1950. Ora non solo intendo riconoscerle il merito di avermi preceduto, ma anche ribadisco che il P.Bon. 24 a, b, c, conferma l'opinione sua e la mia: 24 b costituisce una προσαπογραφή rispetto alla ἀπογραφή τῆ προθεσμία. Appare evidente che questa soltanto sia un'ἀπογραφή generale (può darsi quella del 131), come risulta *a contrario* anche da c dove viene iscritto per la prima volta, un bene denunciato dalla dichiarante non (= μὴ) προθεσμία (si noti che la locuzione non è quella solita, di μετὰ προθεσμίαν) ma denunciato a precedenti βιβλιοφύλακες — che non hanno trascritto nei registri (διαστρώματα) il bene κατ' ἄγνοιαν, per errore cioè — dal dante causa, in tempo, naturalmente, anteriore alla sua morte, avvenuta ben 31 anni prima. La situazione ricostruibile sarebbe questa: Epimaco, il dante causa, aveva acquistato nel 98 (P.Bon. 24 a, l. 8) il bene e fatto l'ἀπογραφή (regolare) dell'acquisto, senza che ne avvenisse, per errore, l'iscrizione nei registri.

Morì nel 103-104 lasciando erede la sorella, che non fece l'ἀπογραφή regolare e lasciò passare varie ἀπογραφαί generali, anche l'ultima del 131 (Flavio Tiziano prefetto), senza compiere l'adempimento. Finalmente, lo stesso giorno che vende il bene si decide a chiedere l'iscrizione nei διαστρώματα, ben 31 anni, si ripete, dopo



la morte del fratello. La *προθεσμία* è accennata solo in relazione alla denuncia mancata da parte di lei, non alla denuncia fatta dal fratello. Mi sembra quindi esatto dedurre che, mentre per le *ἀπογραφαί* regolari non vi era termine, per quelle generali — come sappiamo, del resto, dall'editto di Mettìo Rufo, ed era naturale — il termine vi era ed era quello fissato dall'editto che le imponeva.

Colgo l'occasione per segnalare un'altra menzione di beni denunciati *τῆ προθεσμίας*: BGU 2092,7. La menzione è contenuta in una *προσαγγελία* dell'anno 4° di Antonino Pio, mese di ottobre, quindi del 140.

P.Bon. 24 b proverebbe poi ulteriormente il disordine della *βιβλιοθήκη τῶν ἐγκτήσεων*, come risulterebbe dall'accento che l'*ἀπογραφή* fatta da Epimaco non sarebbe stata seguita dall'inserzione nei registri per errore (uso il condizionale perché non si può escludere che la sorella intendesse scaricare sull'ufficio una omissione del fratello). Una situazione analoga potrebbe essere quella del mutilo P.Osl., 3, 107, dove però la mancata registrazione si potrebbe anche immaginare dipendente dal fatto che l'*ἀπογραφή* regolare era avvenuta nel periodo di una rinnovazione generale dei libri (come si potrebbe ipotizzare dal *λελοιπ(ο)γρ(αφόμενα) διαστρώ(ματα)* di l. 9.

GIUSEPPE FLORE